

REGOLAMENTO (CE) N. 472/96 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 1996

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan⁽¹⁾ in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95;

considerando che è opportuno, allo scopo di utilizzare le ultime disponibilità finanziarie previste per le azioni di fornitura gratuita alle popolazioni del Caucaso e dell'Asia centrale, organizzare una fornitura a partire da ciascuno degli Stati membri della Comunità; che è opportuno, per tale motivo, indire una gara per la fornitura di farina di frumento tenero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese della fornitura di farina di frumento tenero, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2009/95 e, in particolare, all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 2

La fornitura comprende:

a) *Partita n. 1*

La consegna del prodotto indicato nell'allegato I, fob stiva della nave.

La capacità di carico del porto proposto dovrà essere come minimo pari a 1 000 tonnellate al giorno.

Partite da n. 2 a n. 16

La consegna del prodotto indicato nell'allegato I, franco a bordo, caricato su camion all'uscita del deposito del produttore.

- b) Per ciascuna delle partite da n. 1 a n. 16 il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Il prodotto dev'essere tenuto a disposizione per l'imbarco, per un periodo massimo di 5 giorni, a decorrere dalle date indicate nell'allegato I.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG-Garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05 o 10/08
rue de la Loi/Wetstraat, 130
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 28 marzo 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non attribuzione della fornitura all'atto della prima scadenza delle offerte, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 3 aprile 1996 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

2. L'offerta del concorrente deve indicare:

Per ciascuna delle partite da n. 1 a n. 9

La quantità di frumento tenero da prendere in carico presso gli ammassi all'intervento di cui all'allegato II, in pagamento della fornitura, necessaria per coprire tutte le spese di quest'ultima, così come definite nell'articolo 2 fino allo stadio di consegna previsto. L'offerta è espressa in tonnellate di frumento tenero (peso netto) in cambio di una tonnellata di prodotto finito (peso netto).

Per ciascuna delle partite da n. 10 a n. 16

— Sia la quantità di frumento tenero da prendere in carico presso gli ammassi all'intervento di cui all'allegato II, in pagamento della fornitura, necessaria per coprire tutte le spese di quest'ultima, così come definite all'articolo 2 fino allo stadio di fornitura prevista,

— sia l'importo in ecu richiesto per tonnellata di farina (peso netto).

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

Se del caso, l'offerta è espressa in tonnellate di frumento tenero (peso netto) in cambio di una tonnellata di prodotto finito (peso netto).

Le quantità aggiudicate devono uscire dagli ammassi all'intervento in un termine massimo di un mese e mezzo:

— per la partita n. 1, a partire dalla notifica dell'attribuzione della fornitura;

— per le altre partite, a partire dalla fine del carico della farina sui camion. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2009/95, il prodotto di base aggiudicato sarà messo a disposizione solo dopo il carico della farina sui camion.

3. L'offerta verte sul totale delle quantità di una partita di cui all'allegato I.

4. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2009/95, è fissata a 25 ECU/t di farina.

5. La cauzione di fornitura di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a:

— 350 ECU/t di farina per la partita n. 1;

— 0 ECU/t di farina per ciascuna delle partite da n. 2 a n. 16. Tuttavia la cauzione di gara di cui al paragrafo 4 viene acquisita in caso di consegna non conforme della merce.

Articolo 4

1. Il certificato di prelievo, menzionato all'articolo 12, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CE) n. 2009/95, dev'essere conforme al facsimile riprodotto nell'allegato III.

2. Il certificato di presa in consegna deve essere redatto conformemente al facsimile riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Prodotto da fornire:

Farina di frumento tenero.

2. Caratteristiche e qualità della merce⁽¹⁾:

Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II.B.1 a), salvo il tenore in ceneri che dovrà essere al massimo dello 0,90 %, calcolato sulla materia secca].

3. Descrizione delle partite:*Partita n. 1:*

800 tonnellate da consegnare in un solo porto situato nel Mar Mediterraneo, messe a disposizione a partire dal 10. 4. 1996.

Partita n. 2:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Belgio, messe a disposizione a partire dal 20. 5. 1996.

Partita n. 3:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato nel Lussemburgo, messe a disposizione a partire dal 20. 5. 1996.

Partita n. 4:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Austria, messe a disposizione a partire dal 20. 5. 1996.

Partita n. 5:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato nei Paesi Bassi, messe a disposizione a partire dal 20. 5. 1996.

Partita n. 6:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Danimarca, messe a disposizione a partire dal 19. 5. 1996.

Partita n. 7:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Germania, messe a disposizione a partire dal 20. 5. 1996.

Partita n. 8:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Francia, messe a disposizione a partire dal 20. 5. 1996.

Partita n. 9:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Italia, messe a disposizione a partire dal 20. 5. 1996.

Partita n. 10:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Spagna, messe a disposizione a partire dal 20. 5. 1996.

Partita n. 11:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Irlanda, messe a disposizione a partire dal 19. 5. 1996.

Partita n. 12:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Portogallo, messe a disposizione a partire dal 19. 5. 1996.

Partita n. 13:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Finlandia, messe a disposizione a partire dal 19. 5. 1996.

Partita n. 14:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Svezia, messe a disposizione a partire dal 19. 5. 1996.

⁽¹⁾ L'aggiudicatario rilascia al trasportatore un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radioattività, non sono superate nello Stato membro in questione. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

Partita n. 15:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato nel Regno Unito, messe a disposizione a partire dal 19. 5. 1996.

Partita n. 16:

80 tonnellate da consegnare in un solo deposito situato in Grecia, messe a disposizione a partire dal 25. 5. 1996.

4. Condizionamento⁽¹⁾:

Le partite saranno condizionate in sacchi nuovi misti di iuta/polipropilene o polipropilene, del contenuto netto di 50 kg.

Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II.B.2 c) oppure d)] e GU n. C 135 del 26. 5. 1992.

5. Marcatura:

La marcatura dei sacchi deve essere conforme alle prescrizioni che saranno indicate agli aggiudicatari dalla Commissione europea.

6. Fase di consegna:

A seconda dei casi fob stiva della nave (fob stowed), oppure franco a bordo camion.

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario dovrà fornire un 2 % di sacchi vuoti della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recanti la dicitura prescritta, seguita da una R maiuscola.

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Luogo di ammasso	Quantità
Partita da n. 1 a n. 16 GERMANIA Emder Lagerhaus GmbH D-26723 Emden	3 115,000

Le caratteristiche delle partite saranno fornite all'offerente dall'organismo d'intervento.

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

GERMANIA

BLE

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Postfach 18 02 03

D-60083 Frankfurt am Main.

Tel: (49) 69 1564 0; telefax (49) 69 1564 793/794.

*ALLEGATO III***Certificato di prelievo di prodotti dagli ammassi all'intervento**

Organismo d'intervento:

Regolamento di gara: (CE) n.

Aggiudicatario:

Prodotto:

Partita n.:

Numero d'identificazione	Nome del magazzino	Quantità prelevate	Data effettiva dell'ultimo prelievo fisico

Data, timbro e firma
dell'organismo d'intervento

.....

ALLEGATO IV

Certificato di presa in consegna

Il sottoscritto
(cognome, nome, funzione)

agente per conto di

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate:

Prodotto:		
Condizionamento:		
Numero	di sacchi:	
	di «Big Bags»:	
Quantitativo totale in tonnellate — netto: — lordo:		
Luogo e data di presa in consegna:		
Nome della nave:		

<p>Nome ed indirizzo della società di sorveglianza:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Nome e firma del suo rappresentante sul luogo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Osservazioni o riserve:

.....

.....

.....

.....

Firma e timbro
del trasportatore

.....
